



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
(art. 415 c.p.c.)

Il Giudice del Lavoro, Federica Porcelli,  
letto il ricorso che precede,  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,  
ritenuto che la già programmata attività processuale e il carico del ruolo  
non consentono la fissazione dell'udienza prima della data di seguito  
indicata;

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del **21.12.2022**, ore 10:00.  
Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del  
ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo  
quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima  
dell'udienza proponendo, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali,  
le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende  
avvalersi.

**VISTO**

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;  
l'articolo 221 comma 4 del D.L. cit. secondo cui *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

l'art. 16, comma 1, d.l. 228/2021 secondo cui *“Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”*,

#### **RITENUTO**

che deve assegnarsi alle parti un termine come infra specificato per lo scambio e il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

#### **ASSEGNA**

a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, secondo quanto indicato in parte motiva;

#### **INVITA**

le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

#### **AVVISA**

le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Catania, 6 luglio 2022

Il Giudice  
*Federica Porcelli*